

ALLEGATO A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

<p>L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e riconversione della produzione; c) miglioramento della qualità; d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene e del benessere degli animali.</p> <p>Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.</p> <p>L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.</p> <p>I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i programmi di sviluppo rurale (PSR) delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti.</p> <p>Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale.</p> <p>Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) investimenti di sostituzione; d) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. La potenzialità produttiva degli impianti deve essere commisurata al fabbisogno energetico aziendale e l'energia prodotta deve essere utilizzata unicamente per i fabbisogni dell'azienda.</p>

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)	
	Zone svantaggiate ¹	Altre zone ²
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili ³	50%	40%
2. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
4. Spese generali, fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3), quali onorari, consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.	50%	40%
5. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico ⁴	Fino al 100%	Fino al 100%
6. Costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o per investimenti effettuati per conformarsi a nuovi requisiti minimi.	75%	60%

¹ Zone svantaggiate o zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii), iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, in conformità con gli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. L'intensità dell'aiuto è elevabile al 60% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

² L'intensità dell'aiuto è elevabile al 50% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

³ Non sono ammissibili aiuti per l'acquisto di terreni agricoli, ad eccezione di terreni edificabili.

⁴ Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti. Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore (art. 6, par. 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006), il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate (cfr. nota 1) dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate). Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva (art. 6, par. 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006), il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate (cfr. nota n. 1) delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55% (45 % nelle zone svantaggiate).

ALLEGATO A

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli¹

Sono beneficiarie dell'aiuto le microimprese, le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le imprese "intermedie" cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro. Le imprese con più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro possono beneficiare di aiuti se soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, limitatamente al massimale stabilito dall'aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Non è ammissibile all'aiuto l'acquisto di attrezzature di seconda mano. Fino al 31.12.2008 è applicabile il regime di aiuti n. N 381/2003.

Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i programmi di sviluppo rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti. Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale.

Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. L'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi. Se l'energia elettrica prodotta è destinata alla vendita, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).

Gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione europea.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL	
	Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato ²	Altre zone ³
1. Investimenti in immobilizzazioni materiali	50%	40%
2. Investimenti in immobilizzazioni immateriali	50%	40%
3. Studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti ⁴ .	50%	40%

¹ I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).

² Cfr. Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 25% degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE.

³ Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 20% nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE e per gli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti.

⁴ Le spese sono ammissibili solo nel caso di piccole e medie imprese.

ALLEGATO A

Tabella 3A: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica per la produzione primaria¹

A) INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'ORIGINE ²	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese per misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese. Sono esclusi i controlli di routine sulla qualità del latte.	Fino al 100% della spesa ammissibile ³
B) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
2. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente.	Fino al 100% della spesa ammissibile ⁴
3. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di <i>audit</i> ambientale.	
4. Spese per la formazione del personale che dovrà applicare i regimi e i sistemi di cui al punto 3).	
5. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.	

¹ Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Non sono concessi aiuti in relazione alle spese per investimenti. Non sono concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

² Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006, n. 509/2006, n. 834/2007 (fino ad abrogazione reg. CEE n. 2092/91) e successive modificazioni e marchi di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.

³ L'intensità dell'aiuto è ridotta al 50% dei costi ammissibili nel caso in cui sono beneficiarie dei servizi di consulenza, elencati nella tabella, le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa.

⁴ L'intensità dell'aiuto è ridotta al 50% dei costi ammissibili nel caso in cui sono beneficiarie dei servizi di consulenza, elencati nella tabella, le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Tali servizi non devono costituire una attività continuativa o periodica né essere correlati alle normali spese di esercizio dell'impresa.

ALLEGATO A

Tabella 3A- segue: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica per la produzione primaria.

C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA ¹	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
6. Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, di viaggio, per le pubblicazioni, per l'affitto degli stand ² .	Fino a 100% della spesa ammissibile ³
7. Diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali e sugli utilizzi di tali prodotti, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine ⁴ .	
8. Spese di formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche: spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.	
9. Pubblicazioni (cataloghi, siti web) contenenti informazioni sui produttori di un data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.	
10. Divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota a scala ridotta o progetti dimostrativi ⁵ .	Fino al 100% della spesa ammissibile, nel limite di 100.000 euro per beneficiario nell'arco di 3 esercizi finanziari

¹ Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Tali aiuti saranno commisurati al costo dei servizi forniti e i soggetti intermediari fornitori dei servizi non riceveranno aiuti di Stato. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato. Per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi, le spese ammissibili comprendono soltanto i costi di attività aventi carattere non continuativo o non periodico, non correlati alle normali spese di esercizio.

² Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le spese ammissibili comprendono soltanto i costi sostenuti per l'affitto, l'installazione e la gestione degli stand e si applicano unicamente alla prima partecipazione di un'impresa ad una particolare fiera o mostra.

³ Il sostegno è limitato alle sole microimprese, piccole e medie imprese. Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari le associazioni dei produttori e altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli devono soddisfare le condizioni di cui al GBER, in particolare l'intensità massima di aiuto non può eccedere il 50% dei costi ammissibili.

⁴ L'indicazione dell'origine, corrispondente esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità, è ammessa per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁵ Il progetto deve essere innovativo e deve esserci un interesse pubblico al suo finanziamento. Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione. I risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici. La concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea.

ALLEGATO A

Tabella 4 A: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli

<ul style="list-style-type: none"> - Per “pubblicità” si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto. Comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita. Non comprende le operazioni promozionali e di assistenza tecnica che sono comprese nella tabella 3 A. - Le attività pubblicitarie con una dotazione annua superiore a 5 milioni di euro sono soggette a obbligo di notifica individuale alla Commissione europea. - Deve essere garantita la conformità con l’articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità – GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29, nonché, ove applicabili, con le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (vino, prodotti lattiero-caseari, uova, pollame, ecc.). - La campagna pubblicitaria non deve essere focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate. - La pubblicità deve riguardare prodotti di qualità, che soddisfano i criteri stabiliti a norma dell’art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 	
TIPOLOGIA DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Pubblicità dei prodotti a denominazioni riconosciute a livello comunitario (regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 ¹)	Fino al 50% dei costi ammissibili
2. Pubblicità dei prodotti dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007	
3. Pubblicità dei prodotti con marchi di qualità nazionali o regionali (sistemi di qualità che prevedono disciplinari di produzione vincolanti) ²	

¹ Il riferimento all’origine dei prodotti deve corrispondere esattamente ai riferimenti registrati dalla comunità.

² Il riferimento all’origine deve essere secondario nel contesto del messaggio pubblicitario.

ALLEGATO A

Tab. 5A: Aiuti alla ricerca e sviluppo¹

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca)	Fino al 100% delle spese ammissibili ² per i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE
2. Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
3. Costi dei fabbricati nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
4. Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.	
5. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.	
6. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.	

¹ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30.12.2006.

² A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.